

## REGOLAMENTO (CE) N. 2214/2001 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2001

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2219/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera, per quanto riguarda gli importi degli aiuti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1449/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 <sup>(4)</sup>, ha fissato, tra l'altro, le modalità di applicazione del regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le Azzorre e per Madera.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2219/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, relativo alle modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1168/2001 <sup>(6)</sup>, ha stabilito, nell'allegato II, gli aiuti a favore dei prodotti lattiero-caseari.

(3) Il regolamento (CE) n. 2213/2001 della Commissione, del 15 novembre 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(7)</sup>, ha fissato le restituzioni per gli stessi prodotti. Per tener conto di tali modifiche, occorre adattare l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2219/92.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2219/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU L 198 del 21.7.2001, pag. 5.  
<sup>(3)</sup> GU L 179 dell'1.7.1992, pag. 6.  
<sup>(4)</sup> GU L 238 del 23.9.1993, pag. 24.  
<sup>(5)</sup> GU L 218 dell'1.8.1992, pag. 75.  
<sup>(6)</sup> GU L 159 del 15.6.2001, pag. 27.

<sup>(7)</sup> Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.